

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1048/98 DEL CONSIGLIO**del 18 maggio 1998**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e che concede, a titolo autonomo, un'esenzione temporanea e parziale dai dazi doganali ad alcune turbine a gas

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, ha instaurato una nomenclatura delle merci denominata «nomenclatura combinata»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽²⁾, prevede disposizioni relative alle condizioni di ammissione di alcune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in ragione della loro assegnazione ad una destinazione particolare;

considerando che la fornitura di talune turbine a gas ai costruttori comunitari di centrali di cogenerazione attualmente è costituita in prevalenza da importazioni provenienti da paesi terzi; che l'impiego di tali centrali di cogenerazione ha un'incidenza favorevole sull'ambiente; che è pertanto opportuno concedere a titolo autonomo un'esenzione temporanea e parziale dai dazi doganali a

tali apparecchiature in virtù del regime della destinazione particolare, per un periodo limitato;

considerando che è opportuno introdurre nella nomenclatura combinata una sottovoce per tali prodotti, contenente disposizioni relative alla destinazione particolare; che occorre pertanto modificare la nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Le sottovoci della nomenclatura combinata modificate dal presente regolamento si applicano in qualità di sottovoci della Taric fino al loro inserimento nella nomenclatura combinata secondo le condizioni fissate all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

LORD SIMON of HIGHBURY

⁽¹⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2509/97 della Commissione (GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 44).

⁽²⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8411 81	– altre turbine a gas:			
da 8411 81 10 a 8411 81 90	– – di potenza non superiore a 5 000 kW (immutato)			
8411 82	– – di potenza superiore a 5 000 kW:			
8411 82 10	– – – (immutato)			
	– – – altre:			
	– – – – di potenza superiore a 5 000 kW ma non superiore a 20 000 kW:			
8411 82 81 (a)	– – – – di potenza non superiore a 7 000 kW, destinate a essere utilizzate in centrali di cogene- razione (*)	14 (z)	5,5	p/st
8411 82 89 (b)	– – – – altre	14	5,5	p/st
8411 82 93 a 8411 82 99	(immutato)			

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(z) Aliquota del dazio ad valorem ridotta al 2,5 %, a titolo autonomo, sino al 30 giugno 2000.

(a) Codice Tarice 1998: 8411 82 91*10

(b) Codice Taric 1998: 8411 82 91*90